

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE WASZP"**

### **Art. 1 – Costituzione**

1. È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE WASZP A.S.D." o più brevemente denominata "AICWA A.S.D.", a seguire denominata semplicemente Associazione.
2. L'Associazione ha sede presso il domicilio che il presidente in carica eleggerà all'uopo. In caso di nessuna specifica indicazione si considera domiciliata presso il domicilio stesso del presidente in carica. L'associazione non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale. La classe adotta gli emblemi ed i fregi distintivi definiti come tali dalla Classe internazionale di vela Waszp, abbinati con la dicitura "ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE WASZP" nella sua forma estesa o con la dicitura "AICWA" nella sua forma abbreviata.

### **Art. 2 – Finalità e scopi**

1. L'AICWA promuove e sviluppa gli interessi della classe internazionale di vela WASZP one-design progettata da Andrew McDougall nel 2010, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche tecniche e progettuali della barca nonché le diverse misure delle vele abbinata alla stessa classe: 5.8 mq (waszp X) 6.9 mq e 8.2 mq e le eventuali ulteriori misure in attuale fase di sviluppo.
2. L'AICWA si propone di:
  - a) organizzare e sviluppare la Classe WASZP;
  - b) ottenere il riconoscimento della Federazione Italiana Vela (F.I.V.) e mantenere rapporti con la stessa e con le altre associazioni italiane e degli altri paesi relativamente alla classe WASZP;
  - c) informare gli associati circa gli sviluppi e le regole della classe, nonché controllare la conformità e l'applicazione delle regole stesse;
  - d) sviluppare e diffondere, una volta conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, le attività sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Vela (F.I.V.), nonché le deliberazioni di quest'ultima, nel momento in cui otterrà il riconoscimento ufficiale e potrà effettuare la relativa affiliazione.

### **Art. 3 – Durata**

1. L'Associazione avrà durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Art. 4 – Domanda di ammissione**

- 1) Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci tutte le persone fisiche titolari di diritti di utilizzo su imbarcazioni WASZP che parteciperanno alle attività sociali, sia ricreative sia sportive, svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. In caso di barche di proprietà di circoli velici, associazioni o federazioni, che verranno date in gestione ad atleti affiliati, potranno iscriversi alla classe un massimo di tre persone per ogni imbarcazione. Ai fini sportivi per irreprensibile

condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della F.I.V. e dei suoi organi.

- 2) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne domanda nelle forme appositamente previste dall'Associazione.
- 3) L'ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti: assenza di condanne penali per delitti dolosi; assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;
- 4) Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di ammissione. In caso di mancata deliberazione in merito alla domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il socio sarà iscritto di diritto. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.
- 5) In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 6) La tassa di ammissione deve essere versata dal socio contemporaneamente alla domanda di ammissione. In caso di mancata accettazione dell'iscrizione quale socio, la quota verrà rimborsata.
- 7) La quota associativa è personale, non trasferibile e non rimborsabile, salvo quanto indicato nel presente al comma 6 del presente articolo.
- 8) Tutti i soci dovranno essere tesserati FIV

#### **Art. 5 – Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione.
2. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione.
3. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 6, che ne comportano la perdita.

#### **Art. 6 – Decadenza dei soci**

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
  - a) Dimissione volontaria;
  - b) Mancato rinnovo dell'iscrizione annuale entro il mese di Gennaio di ogni anno solare. In tal caso il socio risulterà cancellato ex-ufficio ed a ciò provvederà la segreteria;
  - c) Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.
2. L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Art. 7 – Organi dell'Associazione**

1. Gli organi sociali sono:
  - a) L'assemblea;
  - b) Il Presidente;
  - c) Il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 – Assemblea**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 – Compiti dell'assemblea**

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro e per l'elezione del Consiglio Direttivo, ove questo sia in scadenza per qualsiasi motivo.
2. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. Rientrano nelle competenze dell'assemblea straordinaria:
  - a) Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 13);
  - b) Approvare il regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
  - c) Deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 26.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

#### **Art. 10 – Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale.
2. Il socio ha diritto a un voto.
3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

#### **Art. 11 – Convocazione**

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.
2. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante invio di E-mail all'indirizzo comunicato dal socio per iscritto all'atto dell'iscrizione o successivamente, nonché con la pubblicazione sul sito internet della Associazione almeno 8 gg. prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

#### **Art. 12 – Validità assembleare**

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
2. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

#### **Art. 13 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di 5 membri, eletti dall'assemblea.
2. Nel proprio ambito il consiglio Direttivo, nomina il Presidente, il Vice presidente, il Segretario ed il tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
3. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore - ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

#### **Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  - a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
  - b) Redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea.
  - c) Convocare l'assemblea ordinaria, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci.
  - d) Redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.
  - e) Provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
  - f) Determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci.
  - g) Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi effettuate da soci, associati o partecipanti e dai componenti del Consiglio Direttivo;
  - h) Adottare i provvedimenti di radiazione.
  - i) Curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione.
  - j) Attuare le finalità previste dallo statuto.

#### **Art 14 bis – Elezione del Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo, come indicato all'articolo 9 comma 1), viene eletto dall'assemblea ordinaria in caso di decorrenza del quadriennio o in caso di dimissioni o altra causa di decadenza dello stesso.
2. Possono candidarsi ai sensi dell'articolo 5) tutti i soci in regola con il tesseramento.
3. Le candidature dovranno pervenire per iscritto alla sede della A.I.C.WA. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un mese prima della data di scadenza del quadriennio. In caso di dimissioni o altra causa di decadenza del consiglio direttivo le candidature dovranno pervenire almeno un mese prima della data di convocazione dell'assemblea per la rielezione del consiglio stesso.

#### **Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità. Sono ammesse forme di riunione a distanza, con l'utilizzo di mezzi come Skype o simili.

#### **Art. 16 – Dimissioni**

1. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione, eleggendo i nuovi membri tra i soci. I nuovi membri dovranno essere confermati o sostituiti nella carica alla prima Assemblea utile e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha nominati.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per rinuncia del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento potrà essere rimosso dall'incarico.

#### **Art. 17 – Il Presidente**

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

#### **Art. 18 – Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

#### **Art. 19 – Il Segretario**

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza.

#### **Art. 20 – Il Tesoriere**

1. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 21 – Incompatibilità ed esclusioni**

1. Non possono ricoprire cariche sociali:
  - a) Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
  - b) Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

#### **Art. 22 – Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 23 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario**

1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico e finanziario.
2. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

**Art. 24 – Patrimonio ed entrate**

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.
2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa. In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

**Art. 25 – Tesserati**

1. Tutti coloro i quali intendano partecipare a eventi, manifestazioni, campionati, regate e/o circuiti o gruppi di eventi cui l'associazione aderirà, o comunque rientranti nel calendario ufficiale di regate della FIV, o delle classi internazionali, devono essere tesserati dell'Associazione.
2. Il tesseramento è valido per l'anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. Le quote per il tesseramento annuale sono determinate dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo.
4. Nei confronti dei tesserati il consiglio direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: ammonizione, sospensione fino a 12 mesi e, nei casi più gravi, radiazione. Avverso il provvedimento disciplinare comminato il tesserato può ricorrere nei modi di cui all'articolo 27 del presente statuto.

**Art. 26 – Modifiche statuto**

1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

**Art. 27 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
2. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 28 – Clausola Compromissoria**

1. A seguito di riconoscimento ed affiliazione alla FIV, tutte le controversie insorgenti tra associati, tra questi e l'Associazione medesima e/o i suoi organi inerenti all'attività dell'Associazione o ad essa connessa saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV. Il mancato rispetto della presente clausola costituisce illecito disciplinare.